

Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE Circolo Culturale e Ricreativo La Pipinate APS del 30/07/2020

Il giorno 30/07/2020, alle ore 19:30, in SCLAUNICCO, presso l'area festeggiamenti - polifunzionale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO LA PIPINATE APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 10/07/2020:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata.
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata.
3. Modifiche statutarie non obbligatorie.
4. Approvazione Regolamento Interno.

Sono presenti il presidente MORO ANDREA ed il segretario PAGOT LUCA.

Il presidente da atto che, in base al numero dei presenti in rappresentanza dei soci iscritti, l'Assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.

Pertanto, aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 20:30 in seconda convocazione.

Il Presidente

Il Segretario

Successivamente, alle ore 20:30 risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

Pandolfo Stefano con delega di Tavano Valeriano, Tavano Sergio "pelarin" e Braida Federico	
Pagot Luca con delega di Pagot Marcello, Pagot Domenica e Manzoni Ivana	
Moro Andrea con delega di Urbanetti Marisa, Martinuz Luca e Martinuz Marco	
Donatella Bolzicco con delega di Pordenon Giulia e Pistrino Stefano	
Urbanetti Armando	
Petris Licia	
Colavitto Desy	
Roiatti Donatella	
Saric Mirko con delega di Tavano Luisa, Tavano Carla e Tavano Paola	
Botto Sara con delega di Toffolutti Maria Pia, Serafini Onorina e Salvador Elena	
Serafini Giuseppe con delega di Serafini Marta, Serafini Silvia e Serafini Giovanni	
Pistrino Sara con delega di Stocco Marco	
Nazzi Lucia con delega di Spadotto Lilia, Saric Martina e Nazzi Erica	
Coppino Marcella	
Contardo Andrea con delega di Bellotto Stefania	
Tavano Loredana con delega di Barel Cristian, Tavano Raffaella e Fantino Pierluigi	
Mosanghini Flavia	
Tavano Sergio "scaele"	

Coppino Dino con delega di Pagani Ilva
Tavano Antonella
Tavano Fausto con delega di Tavano Denis e Di Tommaso Martina
Nazzi Solidea
Martinuz Clementina con delega di Martinuz Amilcare
Gomboso Geremia
Ponte Nicoletta

Sono presenti 25 soci in regola con il versamento annuale della quota ed iscritti da più di tre mesi.

Il segretario in seguito controlla le deleghe scritte che alcuni soci hanno portato, e le considera valide, ricordando a tutti che secondo il Codice Civile il limite massimo per socio presente all'Assemblea è di tre deleghe. Le deleghe presentate sono 32.

Il signor Coppino Nilo è presente con solo diritto di parola in quanto non socio.

Il totale dei presenti più le deleghe ammonta a 57 voti possibili.

I soci iscritti da più di tre mesi ed in regola con il versamento aventi diritto di voto sono 251, il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea Straordinaria dei soci non sarebbe validamente costituita ma considerando che l'articolo 35 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato la scadenza prevista del 30 giugno 2020 per gli adeguamenti statutari e permette alle Associazioni di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria fino al 31 ottobre 2020, dichiara che l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

1) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata.

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 31 ottobre 2020.

Considerato che la legge lo permette, dichiara che il numero dei presenti consente di poter effettuare le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata e propone di unificare i primi tre punti all'o.d.g.

L'Assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

Il Presidente dà dunque la parola al consigliere Pandolfo Stefano, che assieme al Segretario hanno preparato il nuovo Statuto, il quale illustra i cambiamenti necessari per adeguare il nostro Statuto alle normative vigenti. In seguito da lettura del nuovo Statuto nella sua interezza.

Segue breve dibattito dove viene chiarito qualche dubbio e spiegato meglio alcuni passaggi.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. Il nuovo testo viene approvato all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità. Pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione CIRCOLO

CULTURALE E RICREATIVO LA PIPINATE APS comprendente la nuova formulazione come sopra approvata, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO LA PIPINATE APS, che entrerà in vigore dalla data della presente Assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione MORO ANDREA affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

Si procede quindi alla trattazione dell'ultimo argomento all'O.d.G.

4) Approvazione Regolamento Interno.

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che si vorrebbe dare uno strumento valido per la conduzione e gestione della nostra associazione anche in caso di rinnovo completo del Consiglio Direttivo. Per ovviare a questa eventuale carenza di esperienze dirigenziali si è ritenuto utile redigere un Regolamento Interno che desse una chiara traccia da seguire a tutti i componenti del Direttivo, ai Volontari ed ai soci del Circolo Culturale e Ricreativo La Pipinate APS. Il Presidente cede dunque la parola al consigliere Pandolfo il quale da lettura del Regolamento interno nella sua interezza.

Segue breve dibattito dove viene chiarito qualche dubbio e spiegato meglio alcuni passaggi e la motivazione dell'inserimento di alcuni articoli.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto.

Il Regolamento Interno viene approvato all'unanimità ed entrerà in vigore dalla data della presente Assemblea.

Alle ore 21:30 il Presidente dell'Assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'Assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente



Il Segretario

[Signature]
11/08/2020

REGISTRATO a UDINE II

AL N° 3745

SERIE S - PRIVATI N.A.

Liquidati Euro³ esente

[Signature]
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Beate Mathias

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale (APS)

CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO LA PIPINATE



ALLEGATO ALL'ATTO N° 3745
REGISTRATO a UDINE il 11/08/2020
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Beate M...ans

E costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO LA PIPINATE APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di LESTIZZA, nella frazione di Sclaunico, in Via Basiliano n. 21. e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine dell'unione di tutti i giovani della frazione, di tutti gli abitanti e di coloro che sono originari del paese o in qualsiasi altro modo legati a Sclaunico; della tutela e valorizzazione della cultura friulana e italiana, del patrimonio storico, artistico e filologico; nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza, dell'arte e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui sopra, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe ed affini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita nonché recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per:

- morte, recesso o esclusione.

- mancato versamento della quota associativa
- quando contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione, deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente.
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o digitale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da 10 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e possono essere rieleggibili senza limitazioni di mandati.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10
(l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Regolamento interno)

Su proposta del Consiglio Direttivo, L'Assemblea approva un eventuale regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

ART. 22
(Rinvio)

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, e sostituisce in toto il precedente.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

